

COMUNE DI PINAROLO PO

Prov. Pavia

PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/11/2016

Articolo 1 – Oggetto del piano

1. Il presente piano disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le cessioni, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuate a fronte di un'offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficenza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale;
2. Le attività di cui al presente piano possono essere effettuate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico;
3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio in sede fissa
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche
 - alle norme sui sistemi fieristici
 - alle norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

Articolo 2 – Definizione di “cessione ai fini solidaristici”

1. Per “*cessione ai fini solidaristici*” si considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 4 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
2. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo;
3. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
 - qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinate di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione);
 - qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Articolo 3 – Soggetti

1. Le cessioni di cui al precedente art. 2 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo da almeno un anno.

Articolo 4 – Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni ai fini solidaristici possono riguardare:
 - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione;
 - prodotti non alimentari.
2. La cessione, sia degli alimentari che di non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.
3. E' vietata assolutamente la cessione di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

Articolo 5 – Piano comunale e individuazione delle aree

1. Per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere osservata una distanza minima di mt. 30 rispetto ai mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici;
2. Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 2 (due) eccetto che nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
3. Il posteggio, mediante occupazione di gazebo e/o tavolo, dovrà avere una dimensione max di mt. 3x3 – 3x4;
4. la durata massima di ogni iniziativa è di 2 (due) giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Articolo 6 – Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli Enti che intendono svolgere le iniziative di cui all'art.2, devono fornire al Comune la seguente documentazione:
 - una copia del proprio atto costitutivo e lo statuto comprovante le caratteristiche di cui all'art. 3 "Soggetti";
 - una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità;
2. I soggetti iscritti in elenchi o registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso;
3. La documentazione fornita al Comune deve sempre essere aggiornata a cura del promotore;
4. Il promotore presenta la *domanda di concessione di suolo pubblico* per lo svolgimento dell'attività di "cessioni ai fini solidali", sia quando effettuata su suolo pubblico che su suolo privato in disponibilità pubblica, **almeno 30 giorni prima dell'iniziativa**, corredata dei seguenti elementi:
 - generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'iniziativa;
 - indicazione della precisa localizzazione dell'iniziativa;
 - dimensione e tipologia dello spazio occupato;
 - data, orario e finalità dell'iniziativa;
 - tipo di merce offerta in cessione;
 - dichiarazione del promotore che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
5. L'ufficio competente assegna lo spazio secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute al protocollo.
6. Ai fini dell'assegnazione dello spazio, l'ufficio competente acquisisce parere scritto del Comando polizia Locale e del Servizio Tecnico.

Articolo 7 – Prescrizioni per l'occupazione su area pubblica

1. Sono ammesse esclusivamente insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi;

2. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.
3. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'ente promotore;
 - scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo;
4. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante;

Articolo 8 - Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali L'amministrazione decida di prendervi parte attiva, L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività in cessione ai fini solidaristici.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e tributarie e altre violazioni di legge, le violazioni al presente piano sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di 100,00 (cento) euro a un massimo di 500,00 (cinquecento) euro;
2. Le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

Articolo 10 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente piano il Comando Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente piano (regolamento) entrerà in vigore con l'eseguibilità della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente piano cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia;
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.